

STATUTO

RED EMERGENCY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN SCIOGLIMENTO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
MONACO 38

Numero REA: CA - 258935

Codice fiscale: 03275400921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato Lett. "A"
al n. 34210 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

La società è denominata "RED EMERGENCY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa per quanto non previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché, in quanto compatibili, le norme sulle ONLUS e le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 - sede

La società ha sede nel Comune di Quartu Sant'Elena.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che ne cura la segnalazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese; a tali fini e solo a tali fini, qui si specifica per la prima volta che l'indirizzo è Via Monaco n. 38.

Articolo 3 - durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050,

e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e della solidarietà senza fini di speculazione privata, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini ove emergano situazioni di disagio sociale, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera A) della legge 381/1991.

I soci lavoratori intendono contestualmente perseguire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, mediante l'esercizio delle attività indicate nell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità alle diverse forme previste dall'apposito regolamento.

Articolo 5 - oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
definita precedentemente, il suo orientamento alla solidarietà	
sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lette-	
ra A) della legge 381/91, ha per oggetto:	
- organizzazione e gestione di postazioni di emergenza sanita-	
ria con servizio ambulanza, in accordo e/o convenzione con en-	
ti e/o amministrazioni;	
- trasporto infermi e disabili con ambulanza o mezzi speciali;	
- trasporto emoderivati e similari, organi, esami medici di	
qualsunque genere;	
- trasporto e trasferimento di equipe mediche, attrezzature	
sanitarie nonché di attrezzature e farmaci;	
- trasporto e trasferimento di tipo neonatale e pediatrico con	
convenzione con enti e/o amministrazioni;	
- organizzazione e gestione di punti e ambulatori medici e in-	
fermieristici nel territorio, in collaborazione eventualmente	
con enti e/o amministrazioni;	
- collaborazione con enti pubblici e privati e loro organismi	
in occasione di calamità naturali e maxi emergenze;	
- organizzazione e gestione di postazioni e servizi di soc-	
corso a mare e similare;	
- organizzazione gestione di assistenza sanitaria a grandi e	
medie manifestazioni ed avvenimenti;	
- trasferimento e rimozione salme;	

- assistenza infermieristica a carattere domiciliare o in centri di servizio opportunamente allestiti;

- gestione di centri di primo intervento;

- partecipazione a gare di appalto indette da enti pubblici e privati;

- organizzazione e partecipazione ad operazioni di ricerca dispersi con l'ausilio di gruppi cinofili.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto; potrà chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Cooperazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente sia indirettamente atti-

nenti ai medesimi, ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dalla legge 1/91.

La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ove ciò si reputi conveniente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per la sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6 - soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-

ti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorico e pratica alle mansioni da svolgere;

b) soci lavoratori della attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti:

- preparazione teorico e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge n. 381/1991;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;

fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c. possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private

nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 7 - categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale di soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

le viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3 , del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione,
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento dell'impresa;

c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

e) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione previsti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per i soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 8 - domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione di nome, cognome, domicilio, cittadinanza, residenza, data e luogo di nascita;	
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti, l'attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende svolgere all'interno della Cooperativa;	
d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
e) l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 - obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- dal sovrapprezzo non rimborsabile eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'assemblea e/o dagli organi sociali.	
Il socio, a pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare con la cooperativa rapporti mutualistici in conformità dei regolamenti approvati.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
Articolo 10 - perdita della qualità di socio	
La qualità di socio si perde:	
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	

Articolo 11 - recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 - esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore ai 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte del Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte i nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporti di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione del socio può proporre opposizione ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura amministratori.

Articolo 13 - delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli organismi, regolati dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo, in quanto lo stesso viene espressamente definito non rimborsabile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-

storni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti interessi legali.

Articolo 15 - morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutare, nella misura e con le modalità di cui la precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data di decesso del de cuius dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro

di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Articolo 16 - termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società di eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 17 - soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 18 - conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore minimo indicato dall'assemblea di cui all'art. 20.

Articolo 19 - alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato

dal socio che intende trasferire i titolo, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 20 - deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera assembleare che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione,
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento,
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore ai 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea al momento

dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 21 - recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità

previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22 - elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti i legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalla assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 23 - vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volentari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 24 - bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'os-

servanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione de cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisi-

bili tra i sci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 25 - ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo amministrativo.

Articolo 27 - convocazione dell'assemblea

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno otto giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale, unitamente all'invio

nel domicilio risultante dal libro soci nello stesso termine di otto giorni, a ciascun socio a mezzo posta o consegna a mano o altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 28 - costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29 - votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 30 - voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci dal almeno 90 giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno aver un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota detenuta, in base ai parametri stabiliti in apposito regolamento. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto dall'art, 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo che collaborano all'impresa

ancorchè non soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31 - presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 32 - amministrazione

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea di soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 a 5 unità, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motivazione.

Qualora all'atto della nomina venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice presidente.

Articolo 33 - compiti degli amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-

trollate.

Articolo 34 - convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Nel caso in cui sia nominato un numero pari di consiglieri nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

La Cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle deliberazioni degli organi sociali che incidano sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi presati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni

a fine di consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività sociali.

Articolo 35 - integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, in caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36 - compensi degli amministratori

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo se nominato. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti. Ad alcuni di essi.

Articolo 37 - rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazione o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38 - collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei soci.

Devono essere nominati con Assemblea dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con delibera dell'assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale, può nominare con delibera dell'Assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile, la modalità di nomina, la durata dell'incarico e dell'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi, l'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificatamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 39 - conciliazione e arbitrato

Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra i soci, la società ed i soci

e tra la società ed i suoi organi, dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla Camera di Conciliazione istituita dalla camera di commercio di Cagliari, oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Le controversie fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e da sindaci o revisori (se nominati) o nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, non risolte, tramite la conciliazione in caso di esito negativo di questa, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al Dlgs n.5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Sono, in particolare comprese nell'ambito dell'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;

c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominati.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci, all'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 40 - arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 200.000,00 e, sempre, nelle vertenze relative all'esclusione e al recesso dei soci nonché per le vertenze inerenti l'applicazione dello statuto sociale e dei regolamenti.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie di particolare e comprovata complessità e onerosità valutata dall'organo che provvede alla nomina.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui cir-

coscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del DLgs n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del DLgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35 comma 2, DLgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre un CTU o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessarie al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 41 - esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva

della controversa deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 42- scioglimento anticipato

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43 - devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lettera c),

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44 - regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto

to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45 - principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di devoluzione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

Articolo 46 - rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: - Debora Basciu